

Pubblicato il 04/11/2022

N. 08790/2022 REG.PROV.PRES.
N. 08791/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8791 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Giamila Rienzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione R.0000108 del 28/04/2022 riguardante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui, all'art. 3 co.1 lett. a,b,c,d), venga interpretato nel senso di non consentire di considerare ai fini del computo dei tre anni di servizio nella scuole, anche il servizio prestato come docente formatore esterno, ed ancora nella parte in cui all'art. 10 co. 2 prescrive che la istanza di partecipazione alla procedura debba essere presentata esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero previste ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni, non consentendo alla ricorrente, che abbia prestato oltre al servizio di docente ordinario, il servizio quale docente formatore scolastico esterno, di poter inviare la domanda telematicamente inserendo tale ultimo servizio prestato;
- Del Bando di Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022 di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022, con cui è stata indetta la procedura concorsuale straordinaria articolata per regione per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui, all'art. 3 co.1 lett. a,b,c,d), venga interpretato di non consentire di considerare ai fini del computo dei tre anni di servizio nella scuola richiesto dal bando, anche il servizio prestato come docente formatore esterno oltre a quello di docente ordinario ed ancora nella parte in cui all'art. 4 co. 3 prescrive che la istanza di partecipazione al concorso debba essere presentata unicamente in modalità telematica ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni, attraverso l'applicazione “Piattaforma

Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata dal Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS), non consentendo alla ricorrente, che abbia prestato oltre al servizio di docente ordinario, il servizio quale docente formatore scolastico esterno, di poter inviare la domanda telematicamente inserendo tale ultimo servizio prestato;

- Della Nota del Ministero dell'Istruzione del 17.05.2022- di cui al D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 nella parte in cui prevede che “Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

- Della mancata accettazione della domanda presentata dalla odierna ricorrente e della conseguente – ove intervenga – esclusione dalla procedura concorsuale di cui sopra;

- nonché, infine, per l'annullamento di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorchè di estremi sconosciuti, nonché relativamente alla valutazione del servizio di chi ricorre e compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rienzi Giamila il 24/10/2022:

PER L'ANNULLAMENTO

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione R.00001081 del 28/04/2022 riguardante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui, all'art. 3 co.1 lett. a,b,c,d), venga interpretato nel senso di non consentire di considerare ai fini del computo dei tre anni di servizio nella scuole, anche il servizio prestato come docente formatore esterno, ed ancora nella parte in cui all'art. 10 co. 2 prescrive che la istanza di partecipazione alla procedura debba

essere presentata esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.

- Del Bando di Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022 di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022, con cui è stata indetta la procedura concorsuale straordinaria articolata per regione per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui, all'art. 3 co.1 lett. a,b,c,d), venga interpretato nel senso di non consentire, di considerare ai fini del computo dei tre anni di servizio nella scuola richiesto dal bando, anche il servizio prestato come docente formatore esterno oltre a quello di docente ordinario ed ancora nella parte in cui all'art. 4 co. 3 prescrive che la istanza di partecipazione al concorso debba essere presentata unicamente in modalità telematica ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni;

- Della Nota del Ministero dell'Istruzione del 17.05.2022- di cui al D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 nella parte in cui prevede che “Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

- Della mancata accettazione della domanda presentata dalla odierna ricorrente e della conseguente – ove intervenga – esclusione dalla procedura concorsuale di cui sopra;

- nonché, infine, per l'annullamento di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorchè di estremi sconosciuti, nonché relativamente alla valutazione del servizio di chi ricorre e compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con i motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di

poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notifica del gravame e dei motivi aggiunti "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO